

**COMITATO TECNICO-CONSULTIVO PER L'ESAME DELLE PROBLEMATICHE
CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.M. 527/95
NONA RIUNIONE - 31 LUGLIO 1996 - RISPOSTE AI QUESITI**

1. QUESITI RELATIVI ALLA FASE ISTRUTTORIA

- D. (Carisbo)** Cessione cespiti agevolandi in locazione tra società collegate: è possibile l'agevolazione di un programma d'investimento realizzato da un'azienda produttrice che poi cede in locazione la struttura produttiva ad altra azienda produttrice, collegata alla prima, che produce solo (o prevalentemente) per tale azienda ? Ovvero quando non c'è coincidenza tra chi realizza l'investimento e chi lo utilizza produttivamente l'agevolazione è sempre esclusa (salvo il caso degli stampi in uso gratuito) ?
- D. (B.Napoli)** La ditta ha formulato domanda per l'ampliamento e chiede le agevolazioni relative ad immobile industriale già acquistato di cui, però, non ne dispone l'uso in quanto l'immobile è condotto in fitto da terzi. La ditta al momento non è in grado di esibire dichiarazione di disponibilità mentre, riservandosi di ottenere la disponibilità dell'immobile a seguito di accordo con l'affittuario, sarebbe in grado di ottenere tale disponibilità prima del completamento del programma. E' ammissibile l'acquisto già effettuato ed è accettabile la dichiarazione di disponibilità da conseguirsi a completamento del programma ?
- R.** *Gli elementi contenuti nei quesiti non consentono di dare risposte puntuali. Comunque, in linea di principio, anche con riferimento alla sottoscrizione degli obblighi previsti, deve esservi coincidenza tra il beneficiario delle agevolazioni e chi svolge l'attività prevista dall'iniziativa da agevolare.*

2. QUESITI RELATIVI AI MEZZI PROPRI

- D. (Efibanca)** La fattispecie in esame è quella configurata al punto 1.1 della circolare n. 39157 del 19 giugno 1996. La società A ha inoltrato domanda ai sensi dell'art. 12, comma 1 del regolamento (domanda originariamente presentata ai sensi della legge 64 dalla società B avente oggetto un programma terminato nel 1993). Nel 1994 viene conferito alla società A il ramo produttivo di B con un aumento di capitale sociale di A (richiedente) di 27 miliardi. Per quanto riguarda i mezzi propri preesistenti la richiedente (A) ha indicato l'ammontare risultante dal bilancio della conferita B chiuso al 31.12.1991 riportando nel modulo di domanda fra la parte nuova dei mezzi propri l'aumento di capitale sociale risultante dal conferimento (nota bene: conferimento effettuato nel 1994 e quindi in data successiva alla fine del programma oggetto dell'originaria domanda terminato, come detto, nel 1993). Alla luce della Vostra risposta citata in premessa sembrerebbe necessaria una rettifica da parte del nostro istituto. Si dovrebbe infatti assumere come mezzi propri preesistenti il dato risultante dal bilancio 1994 della società A ed escludere qualsiasi apporto di capitale nuovo in capo alla stessa.
- R.** *Come specificato al punto 1.1 della circolare n. 36157 del 19.6.96, nel caso in cui il soggetto che ha avviato l'iniziativa sia diverso da quello che presenta la domanda, è con riferimento a quest'ultimo, potenziale beneficiario delle agevolazioni, che occorre rilevare, ai fini del calcolo dell'indicatore n.1, il concorso dei mezzi propri investiti nell'iniziativa a titolo di capitale di*

rischio. Il momento della rilevazione è quello in cui tale soggetto acquisisce la legittima titolarità. Nel caso in esame il capitale proprio da prendere in considerazione è quello del soggetto A, così come risultante dallo stato patrimoniale dello stesso alla data del conferimento del ramo produttivo. A tal fine occorre detrarre, dalla posta B (Immobilizzazioni) dell'attivo patrimoniale, gli investimenti del programma da agevolare già contabilizzati. Per quanto concerne l'aumento del capitale sociale del soggetto A, lo stesso può essere preso in considerazione solo se, e nella misura in cui, già versato alla data di rilevazione come sopra specificata.

D. (BAV) Il contratto di finanziamento soci pluriennale non convertibile, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione CICR 3 marzo 1994, dei vincoli di durata e di destinazione previsti dalla legge 488/92 e previa approvazione dei competenti organi, può essere perfezionato a mezzo scambio lettera (c.d. lettera-contratto) ?

R. *Il perfezionamento può avvenire nelle forme previste dal Codice Civile.*

3. QUESITI RELATIVI AI SETTORI DI ATTIVITA'

D. Un'azienda svolge la sua attività nell'ambito grafico-editoriale (stampa di giornali quotidiani). Il prodotto viene progettato, costruito e distribuito nella sede principale. Perifericamente (redazioni esterne) vengono elaborati testi non definitivi - funzionali ed essenziali al prodotto - che confluiscono al centro (sede principale). Il programma di investimento prospettato dalla ditta comprende anche spese relative alle redazioni esterne, ubicate sia nell'ambito della stessa regione ove ricade la sede principale ma in province diverse, sia in altra regione. Alla luce di quanto sopra, in relazione alla particolarità del ciclo produttivo e tenuto conto - come evidenziato - che le redazioni esterne non consentono autonomamente la elaborazione di un prodotto finito ma concorrono solo alla predisposizione dello stesso nella sede principale, questo Mediocredito ritiene che il programma d'investimento proposto possa essere preso in esame in maniera unitaria e cioè senza che debbano essere presentate singole richieste di agevolazione per la sede e per le redazioni esterne ancorchè con diversa ubicazione provinciale o regionale.

R. *Per quanto concerne la possibilità di agevolare, nell'ambito di una stessa domanda, spese sostenute al di fuori dei confini dell'unità produttiva alla quale la domanda stessa si riferisce, ciò è consentito a condizione che si tratti effettivamente di una o più pertinenze dell'unità medesima, ubicate nella stessa regione dell'unità principale e che dette spese rappresentino una quota marginale dell'intero investimento. Nel caso in cui, con riferimento all'ubicazione dell'unità produttiva ed a quella delle pertinenze, le misure agevolative massime siano diverse, alle spese relative alle pertinenze si applica la misura agevolativa dell'unità produttiva, ancorchè più favorevole.*

D. (B.Sicilia) L'azienda richiedente ha dichiarato nel modulo di domanda di effettuare lavori di "montaggio di impianti tecnici ed opere connesse" riportando il codice ISTAT 31.62.2 che concerne il settore "lavori di impianto tecnico, montaggio e riparazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche...". Dal business plan si evidenzia che l'azienda opera nel settore della installazione di linee telefoniche e linee di contatto nonché in quello della pavimentazione stradale. Tale settore nella classificazione ISTAT 81 era inquadrato con il codice 348.1 "impianto di linee telegrafiche e telefoniche..." "altri eventuali lavori di impianti affini", che viene ragguagliato nel 1991 al codice 31.20.2 "installazione di apparecchiature di protezione di

manovra e controllo” o al codice 31.62.2 sopra citato. Ciò posto si chiede di conoscere se l’iniziativa prospettata, che comunque riguarda l’acquisizione di macchinari ed attrezzature per la effettuazione di lavori di scavo quali “martelli demolitori, pale compattatrici, automezzi per il trasporto di uomini ed attrezzature” e solo marginalmente opere murarie di sistemazione del piazzale dove è ubicato il centro operativo, sia ammissibile alle agevolazioni previste dalla legge 488/92.

- R.** *L’iniziativa non si ritiene ammissibile alle agevolazioni in quanto inquadrabile, anche alla luce dei macchinari per i quali vengono richieste le agevolazioni, più nel settore delle costruzioni “codice 45.21 costruzione e riparazione di linee di comunicazione” che in quello del montaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche riportato dalla richiedente nel modulo di domanda.*
- D. (B.Sicilia)** Un’azienda ha richiesto le agevolazioni ai sensi della legge 488/92 per un programma di investimenti concernente la realizzazione di un nuovo impianto per la molitura di olive, stoccaggio ed imbottigliamento di olio di oliva, indicando la classificazione ISTAT ‘91 15.42.1. Con riferimento al punto 2 della circolare esplicativa 8/3/96, n. 37835, si chiede di conoscere se sussistono, sotto l’aspetto settoriale, le condizioni per l’ammissibilità della domanda, tenuto conto che il punto 2.6 dell’allegato 2 alla decisione 94/173/CE del 22/3/94 recita testualmente: “nel settore dell’olio di oliva sono esclusi gli investimenti comportanti un incremento della produzione totale dell’oleificio, salvo nel caso venga abbandonata una produzione equivalente nella stessa impresa o in altre imprese determinate ...”. Al riguardo, l’impresa ha già prodotto la dichiarazione riportata nell’allegato n.4 alla circolare n. 37835 dell’8/3/96, nonché documentazione comprovante la riduzione, anche se non contestuale, di capacità produttiva in aziende determinate ubicate nell’area di competenza.
- R.** *L’iniziativa in argomento può essere positivamente proposta per le agevolazioni, qualora non sussistano altri elementi ostativi, alla luce della dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi del punto 2 della circolare n. 37835 dell’8.3.96.*
- D. (Interbanca)** Si ha un’azienda - iscritta all’INPS Settore industria - la cui attività nel certificato della CCIAA è così indicata: produzione, selezione e confezione di sementi, tuberi, bulbi, rizomi e simili. Il tecnico ha accertato che una volta acquistata la materia prima (semi grezzi) l’azienda provvede alla semina in campi sperimentali e successivamente al lavaggio, selezione, calibratura, confezione, impacchettamento e vendita delle sementi sia orticole, sia aromatiche, che per fiori e prati. Si chiede di conoscere, con riferimento ai punti 2.1 e 10 della circolare MICA n. 38522 del 15.12.95 ed il relativo allegato 2, nonché al punto 2 della circolare MICA n. 37835 dell’8.3.96, in quale classificazione delle attività economiche ISTAT ‘91 possa essere individuata l’attività della richiedente e di conseguenza se la stessa sia ammissibile al cofinanziamento, ammissibile alle sole risorse nazionali, esclusa.
- R.** *La puntuale individuazione della classificazione ISTAT di inquadramento dell’attività da agevolare rientra nell’ambito dei compiti istruttori della banca concessionaria.*
- D. (Centrobanca)** Una società svolge la propria attività nel settore della cantieristica navale (ISTAT 35.11.1) in due ben distinti cantieri, uno per la costruzione di navi oltre 100 tsl ed uno per la produzione di navi inferiori a 100 tsl. L’allegato 2 alla circolare n. 38522 del 15.12.95 recita: “Per le seguenti categorie sono ammessi, previa notifica, solo investimenti che non comportano un aumento della capacità produttiva”.
- 35.11.1 “Cantieri navali per costruzioni metalliche”, limitatamente a

- costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl;
- costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione);
- costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione) di almeno 100 tsl;
- costruzione di rimorchi a scafo metallico con potenza inferiore a 365 Kw

La società chiede se sia corretta la seguente interpretazione:

- nel cantiere che costruisce navi di oltre 100 tsl sono ammissibili, previa notifica, solo gli investimenti non comportanti aumento di capacità produttiva;
- nel cantiere che costruisce navi di non oltre 100 tsl sono ammissibili comunque gli investimenti, comportanti o no aumento di capacità produttiva, e senza bisogno di notifica.

R. *Si concorda con l'interpretazione fornita, fermo restando che le due unità produttive devono essere oggetto di due separate domande.*

4. QUESITI RELATIVI ALLE SPESE AMMISSIBILI

D. (Carige) (Quesito già esaminato nella riunione del 6.6.96) Un'azienda che opera nel settore della estrazione e della lavorazione dell'ardesia, ha presentato domanda di agevolazione indicando come ubicazione dell'unità produttiva il comune di Cicagna (GE) in cui viene svolta la sola lavorazione. Dall'esame dell'investimento - classificato dall'azienda come ampliamento - è stato appurato che nello stesso è compreso anche l'acquisto di terreni da adibire a cava ubicati nel comune di Triora (IM) ed in area compresa tra i comuni di Lorsica (GE) e Cicagna (GE), quest'ultima area dista alcuni chilometri dal succitato stabilimento in cui viene attuata la lavorazione del materiale ardesiaco. Si precisa, inoltre, che il materiale che verrà estratto dalle nuove cave sarà lavorato nell'unità produttiva in Cicagna. In questa fattispecie è possibile considerare l'iniziativa come unica unità produttiva (tutti i comuni interessati sono inseriti in area obiettivo 5b) ed agevolare tutto il programma di spesa, come ritiene l'azienda, oppure devono essere considerate più unità produttive separate (una per comune) e quindi poter agevolare il solo investimento in Cicagna (GE) ?

R. *La normativa non esclude che uno stesso programma possa riguardare investimenti relativi a più attività produttive, ma fa più volte esplicito riferimento all'unità produttiva nell'ambito della quale il programma viene realizzato. Non appare, pertanto, possibile ricomprendere in un'unica domanda di agevolazioni investimenti realizzati o da realizzare in più unità produttive. A tale riguardo, nel caso in cui una stessa domanda comprenda investimenti realizzati in più siti, occorre verificare se si tratti di più unità produttive o di più reparti di uno stesso stabilimento, con riferimento, soprattutto, all'occupazione, alle produzioni ed ai dati economici.*

D. (Carige) Con riferimento al quesito di cui sopra (a cui è stata data risposta nella riunione del 6.6.96) il terreno da adibire a cava deve essere considerato come suolo aziendale e quindi rientrare, ai sensi della circolare n. 38522 del 15 dicembre 1995, nel limite del 10% dell'investimento complessivo ? E' prospettabile una nuova domanda di contributo ai sensi della legge 488/92 afferente il solo acquisto di un terreno da adibire a cava ?

R. *Ad un simile quesito è stata data già risposta nella riunione del 18.6.96 (punto 7, quesito M.Umbria) alla quale si rimanda.*

D. (B.Sardegna) La srl richiedente gestisce una cava in provincia di Oristano; ha realizzato con il sistema del leasing finanziario un investimento di 1.945 mln comprendente un impianto di

lavaggio, selezione, frantumazione, messa a parco di materiali inerti, un escavatore Fiat-Hitachi, altri macchinari di cantiere ed un automezzo Dumper Perlini DP 255 (lit. 280 mln). Il dumper è un automezzo per il trasporto di materiali inerti (sabbia, ghiaia, materiali di riporto, ecc.), al momento attuale non è targato, quindi può essere utilizzato solo all'interno del cantiere. Si chiede se è agevolabile e se si è necessario e sufficiente raccogliere l'impegno della ditta e della società di leasing a non richiedere che non venga targato e che sia utilizzato esclusivamente all'interno della cava per un periodo di almeno 5 anni.

R. *I mezzi di trasporto ad uso esclusivo dello stabilimento ed utilizzati all'interno dello stesso sono ammissibili.*

D. (B.Sardegna) La srl richiedente si occupa di demolizione impianti industriali, rottamazione, raccolta di carcasse di auto e di elettrodomestici (lavatrici, frigoriferi, ecc.), separazione dei vari tipi di materiali e loro riduzione in parallelepipedi tramite pressatura e successivo invio ad acciaierie per il riutilizzo dei materiali. Del programma (lit. 442,9 mln) fa parte l'acquisto di una pressa compattatrice per rottami, completa di gru, ragno, e macchina base (cioè autocarro). Si tratta in sostanza di un automezzo speciale, sul quale sono installate una benna e una pressa, da utilizzare presso depositi di rottame di altri operatori (il mezzo si reca presso i vari depositi, solleva i rottami e le carcasse da compattare, li posa all'interno della pressa e li compatta). La fattura di acquisto è unica ed è emessa dalla ditta che produce e monta la pressa. Riteniamo che il macchinario sia ammissibile per l'intero importo della fattura, in quanto parte integrante del processo di produzione.

R. *Si rimanda agli esiti dell'attività istruttoria della banca concessionaria.*

5. QUESITI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE

D. (Carige) Un'azienda di servizi ha presentato domanda di agevolazione per un investimento costituito da soli macchinari (parte in leasing e parte ordinario), classificando l'iniziativa come "nuovo impianto". La ditta utilizza locali inseriti in un "Workshop" predisposto dal BIC - Business Innovation Center - in forza di un contratto di prestazione di servizi che prevede anche la messa a disposizione di locali attrezzati. La scadenza del citato contratto è prevista per il 15/9/96 (5 anni dalla data di stipula del contratto). Nel contratto suddetto le parti riconoscono la non rinnovabilità del contratto in quanto lo spirito dell'intervento comunitario, come recepito dalla Regione Liguria, è quello di coordinare gli imprenditori nella fase di avvio di nuove attività per un periodo di tempo determinato e comunque fino al raggiungimento dell'autonomia economico-finanziaria; terminato tale periodo l'impresa deve necessariamente abbandonare il Workshop per fare posto ad un'altra impresa. Si sottolinea, peraltro, che sono previste penali nel caso in cui l'azienda non provveda alla liberazione dei locali entro il termine stabilito. L'azienda ha tuttavia richiesto ed ottenuto dal BIC Liguria un impegno alla proroga del contratto summenzionato una volta che questo sia giunto alla sua scadenza del 15/9/96 senza peraltro ottenere l'indicazione della scadenza che permetta la certezza della disponibilità dell'immobile fino al 31/12/2002. Il BIC ha motivato tale straordinaria concessione con il fatto che l'impresa, alla data di scadenza del contratto (15/9/96), a causa dell'elevata mole di investimenti in corso con conseguente positiva ricaduta occupazionale, non avrà raggiunto la totale autonomia economico-finanziaria. Al riguardo l'impresa ha fornito una dichiarazione con la quale, dopo aver precisato di avere chiesto ed ottenuto l'impegno alla proroga del contratto, la stessa si impegna a rimanere localizzata in aree definite come obiettivo 2 fino al 31.12.2002 (5 anni dalla data di entrata a regime dell'investimento). In considerazione del numero (circa

60) delle imprese inserite nel Workshop e, quindi, della possibilità che il caso in esame si ripeta anche in futuro, si ritiene che il problema della disponibilità dell'immobile possa essere attestata dalla dichiarazione già prodotta dalla ditta abbinata alla dichiarazione del BIC nei termini suddetti.

R. *In considerazione dell'impegno ottenuto di proroga del contratto e della dichiarazione di impegno sottoscritta dall'impresa, si ritiene che l'iniziativa possa essere considerata ammissibile alle agevolazioni.*

6. QUESITI RELATIVI AL CUMULO

D. (BNL) Una società finanziaria che partecipa al capitale di una cooperativa di produzione e lavoro costituita fra dipendenti di un'azienda in crisi ha ottenuto, in data 8.2.95, la concessione del contributo a fondo perduto previsto dalla legge 27.2.1985 n. 49, finalizzato all'attuazione di un programma d'investimenti e sviluppo della società partecipata, comprendente fra l'altro impianti, macchinari e realizzazione di un sistema informatico. La cooperativa partecipata ha ora, a sua volta, avanzato richiesta di agevolazione ai sensi della legge 488/92, a fronte della realizzazione di un piano di investimenti per macchine e sistema informatico. Si chiede se nella fattispecie in esame si incorrerebbe, limitatamente ai beni facenti parte di entrambi i programmi, in un cumulo fra le agevolazioni della legge 488/92 con altri aiuti di stato, considerato che le agevolazioni in questione sono state richieste e verrebbero conseguentemente concesse in capo a soggetti diversi e che pertanto, dal punto di vista formale, nulla parrebbe opporsi al rilascio, da parte della cooperativa, della prevista dichiarazione inerente il divieto di cumulo.

R. *Dal momento che il contributo a fondo perduto concesso alla società finanziaria ai sensi della legge n. 49/85 è finalizzato all'attuazione, in tutto o in parte, dello stesso programma oggetto di domanda avanzata dalla cooperativa ai sensi della legge 488/92, i beni oggetto di tale contributo, ancorchè concessi per il tramite di un soggetto diverso, non possono beneficiare anche delle agevolazioni della legge 488/92*

7. QUESITI RELATIVI AGLI INDICATORI

D. (B.Sardegna) L'ipotesi riguarda la costituzione di una nuova società per rilevare (acquisto o affitto) un'azienda esistente (per esempio ex pubblica). Contemporaneamente al passaggio di proprietà viene impostato un programma di riorganizzazione e razionalizzazione comportante nuovi investimenti che vengono realizzati dalla nuova società. I dipendenti vengono mantenuti o addirittura ridotti alla precedente gestione deficitaria. La società acquirente sostiene che se non fosse intervenuta, tutti i dipendenti avrebbero perso il posto e chiede che gli sia riconosciuto un incremento di dipendenti pari ai dipendenti a fine programma, dato che all'inizio del programma nel suo libro matricola i dipendenti erano zero. Si ritiene che in un caso del genere non si possa prescindere dal numero di dipendenti che l'unità produttiva (e non la nuova società) aveva prima dell'inizio del programma, indicando incremento zero nel caso in cui ci sia stata una diminuzione. Si chiede quale comportamento seguire.

R. *Nel caso specifico, dal momento che l'iniziativa sembra inquadrabile come "ristrutturazione", il numero di occupati attivati dall'iniziativa è convenzionalmente assunto pari a zero (vedi art. 6, comma 6, lettera c) del regolamento). In linea generale, come specificato al punto 3.3.della circolare n. 38522/95, richiamato dal punto 6.3 della stessa circolare, l'incremento*

occupazionale (da computare ai fini dell'indicatore n. 2) è dato dalla differenza, strettamente riconducibile all'iniziativa, tra il numero medio mensile di occupati presso l'unità produttiva interessata dal programma rilevabile nell'esercizio "precedente" e quello rilevabile nell'esercizio "a regime". Si fa, quindi, riferimento all'unità produttiva interessata e non al soggetto promotore. Sull'argomento si richiama, inoltre, quanto già specificato nel verbale della riunione del 6.6.96 in risposta a specifico quesito S.Paolo.